

Banca - Tribunale di Monza: inadempimento mutuatario

06 ottobre 2016

Studio Mascellaro Fanelli

Il Tribunale di Monza rigetta in toto l'opposizione al precetto promossa da una società correntista per euro 1.658.397,66 a fronte di n. 8 mutui fondiari risolti dalla Banca per inadempimento della parte mutuataria.

In materia di diritto, **il Tribunale di Monza** si è pronunciato su: *a) illegittimità e assurdità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori; b) temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell'eccepire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in quanto "non preciserebbe l'entità del tasso di interesse convenuto tra le parti"*.

Secondo il Tribunale, è in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo **non riconoscere la validità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori** (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione **della temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell'eccepire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in quanto "non preciserebbe l'entità del tasso di interesse convenuto tra le parti"**.

È infatti statuito che nel contratto i tassi di interesse erano esplicitati e manca la prova della presunta indeterminatezza.

Il Tribunale ha respinto tutte le richieste della società correntista in merito all'ammissione dei capitoli di prova, dell'ordine di esibizione, della richiesta CTU contabile e ha rigettato ogni domanda proposta.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda qui.

(Tribunale di Monza, Sentenza del 21 settembre 2016, n. 10450)

Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli), Avv. Dehò.

TAG: *Mutuo, banca*
